

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2869/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/75⁽²⁾, e in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 9/65/Euratom⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1943/74⁽⁴⁾, il Consiglio ha fissato le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti dello stabilimento del centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania;

considerando che le modifiche salariali operate nel quadro del « Bundesangestelltentarifvertrag » e del « Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes » richiedono un nuovo adeguamento del regolamento n. 9/65/Euratom,

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 263 dell'11. 10. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 26. 7. 1974, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom è modificato come segue, con effetto dal 1° gennaio 1975:

1. All'articolo 3, lettera a), l'importo di « 90 DM » è sostituito dall'importo di « 95 DM ».
2. All'articolo 3, lettera b), l'importo di « 110 DM » è sostituito dall'importo di « 140 DM ».

Articolo 2

Il regolamento n. 9/65/Euratom è integrato dal seguente articolo:

« Articolo 3 ter »

Per il 1975, all'agente di stabilimento è concesso un assegno una tantum dell'importo di 100 DM, pagabile contemporaneamente alla retribuzione del mese di maggio 1975.

Articolo 3

Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, la tabella degli stipendi contenuta nell'allegato del regolamento n. 9/65/Euratom è sostituita dalla seguente tabella:

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1 946	2 018	2 090	2 162	2 234	2 307	2 379	2 451	—	—
Gruppo 2	1 755	1 813	1 875	1 939	2 002	2 066	2 130	2 193	2 257	—
Gruppo 3	1 621	1 671	1 720	1 770	1 821	1 876	1 931	1 986	2 042	2 097
Gruppo 4	1 488	1 534	1 579	1 625	1 671	1 716	1 762	1 807	1 857	1 908
Gruppo 5	1 377	1 418	1 460	1 501	1 542	1 584	1 625	1 666	1 708	1 749
CLASSE II										
Gruppo 1	1 573	1 621	1 668	1 716	1 764	1 812	1 861	1 914	1 967	2 020
Gruppo 2	1 395	1 436	1 478	1 519	1 560	1 602	1 643	1 684	1 726	1 767
Gruppo 3	1 235	1 273	1 311	1 349	1 388	1 426	1 464	1 502	1 540	—
Gruppo 4	1 107	1 142	1 177	1 212	1 246	1 282	1 317	1 352	—	—

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA
